



COMUNE DI PINAROLO PO

Provincia di Pavia

**N. 13 Reg. Delib.
del 06/04/2022**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO : NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE-CONFERMA ALIQUOTE PER
L'ANNO 2022-INTEGRAZIONI**

L'anno **duemilaventidue** addì **sei** del mese di **aprile** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala consigliare, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e forme di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

Risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
GAZZANIGA CINZIA CARMEN	<i>Sindaco</i>	SOSPESO
MENDOLA NICO	<i>Consigliere</i>	Sì
PARMEGGIANI GIULIO CARLO	<i>Consigliere</i>	Sì
BRUZZA ILARIA	<i>Consigliere</i>	Sì
PASOTTI MASSIMILIANO	<i>Consigliere</i>	Sì
FAVALLI BARBARA	<i>Presidente</i>	Sì
FRONTI ANNA	<i>Consigliere</i>	Sì
SITZIA MICHELA	<i>Consigliere</i>	Sì
GUERRA LIDO RODOLFO	<i>Consigliere</i>	Sì
GHISIGLIERI NICOLA	<i>Consigliere</i>	Sì
MONTAGNA AGNESE	<i>Consigliere</i>	Sì
Totale PRESENTI		10
Totale ASSENTI		1

Partecipa alla seduta il Vice Sindaco TRESPIDI MATTEO.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. Umberto Fazia Mercadante con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FAVALLI BARBARA, nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'oggetto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- Atteso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 A 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita "la nuova" IMU a decorrere dal 1 gennaio 2020, i cui presupposti sono analoghi alla precedente imposta sugli immobili, come indicato dal comma 740;
- Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento e che il Comune risulta soggetto attivo, dunque , ente impositore;
- Rilevato che :

ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e loro pertinenze;

il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Considerato che i cosiddetti " fabbricati merce" saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del

- consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
 - Al comma 747, lettera c) che per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
 - Al comma 760 che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento;
 - al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Dato altresì atto che con la medesima delibera è stata stabilita la detrazione per abitazione principale, così come definita dal comma 749 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019, pari a € 200,00 per ciascuna unità immobiliare adibita ad abitazione principale accatastata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;

Tenuto conto che le aliquote applicate nell'anno 2020 hanno assicurato un gettito di entrata in linea con le previsioni di bilancio, consentendo così di raggiungere gli obiettivi programmati per l'esercizio finanziario;

Visto l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che in ogni caso solo dopo l'adozione del suddetto decreto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione,

tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante;

Preso atto che la Risoluzione n.1/DF del Mef, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Visto l'art. 1 comma 169, della L. 296/2006 secondo cui: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, A. Montagna) astenuti nei modi espressi di legge;

Delibera

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

	aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	ESENTE
Abitazione principale categorie A/1 – A/8 - A/9 e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	6 per mille
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D (con esclusione cat. D/5)	10,60 per mille
Immobili cat. D/5	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. Beni merce)	0,00 per mille
Aree edificabili	10,60 per mille
Per tutti gli altri immobili	10,60 per mille

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267

Con voti con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (N. Ghisiglieri, L. R. Guerra, A. Montagna) (espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
F.to: BARBARA FAVALLI

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Pinarolo Po, lì 13/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Umberto Fazio Mercadante

F.to: _____

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Pinarolo Po, 06/04/2022

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. UMBERTO FAZIA MERCADANTE)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA:

☐ per dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)

☐ per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Pinarolo Po, lì _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to: (Dr. Umberto Fazio Mercadante)